

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 SETTEMBRE 1997, N. 6266.

## Prime direttive per l'applicazione della legge regionale 6 agosto 1997 n. 38 recante *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*

La giunta regionale

Vista la legge 5 novembre 1971 n. 1086;

Vista la legge 2 febbraio 1974 n. 64;

Vista la legge 10 dicembre 1981 n. 741;

Vista la legge 29 aprile 1982 n. 187;

Viste le leggi regionali 29.11.1982, n. 40, 29.8.1983 n. 25, 9.12.1987 n. 32, 14.12.1991 n. 28, 17.1.1994 n.2;

Visto il DPR 22 aprile 1994 n. 425;

Vista la legge regionale 6 agosto 1997 n. 38;

Considerata la necessità di emanare tempestivamente prime direttive di indirizzo per la corretta ed omogenea applicazione delle nuove disposizioni entrate in vigore con la pubblicazione sul BUR dell'11.8.1997 della citata LR n. 38/97 e al fine di evitare l'insorgere di difficoltà o dubbi interpretativi che possano intralciare o ritardare l'attività edilizia sul territorio regionale;

In attesa della emanazione della Deliberazione di cui all'art. 12 della stessa LR n. 38/97, che disciplinerà la materia in modo più completo e organico secondo i principi stabiliti dalla legge;

su proposta dell'Assessore al ramo; ad unanimità di voti;

### DELIBERA

Di emanare le prime direttive secondo quanto riportato di seguito per l'attuazione delle norme già entrate in vigore per effetto della legge regionale 6 agosto 1997 n. 38.

- 1) Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 38/97 si applicano nei territori dei comuni della regione Basilicata classificati sismici per effetto dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 64/74 nonché nei territori dei comuni o loro parti, ammessi a consolidamento a cura e spese dello Stato o della Regione.
- 2) Prima dell'inizio dei lavori, nei casi previsti dalla legge 2.2.1974 n. 64, dalla legge 5.11.1971 n. 1086 e successivi decreti ministeriali di attuazione, il committente, ovvero il costruttore che esegue in proprio è tenuto a depositare il progetto esecutivo delle opere presso le strutture tecniche regionali di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, competenti per territorio.
- 3) Con le nuove disposizioni vengono sottoposte al medesimo procedimento tecnico-amministrativo riguardante i controlli tutte le opere eseguite da soggetti privati, e pertanto (art. 4, commi 4 e 5), anche le opere di interesse privato che si eseguono, in tutto o in parte, con i contributi della legge 1 maggio 1981 n. 219 e successive modifiche e integrazioni.  
Il deposito dei progetti esecutivi delle suddette opere si effettua presso le strutture tecniche regionali di cui al punto precedente e non più presso i Comuni e le Comunità Montane.  
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i progetti depositati a far data dal 12 agosto 1997.
- 4) Il progetto esecutivo delle opere, da depositare presso le strutture regionali, deve comprendere obbligatoriamente il progetto architettonico presentato al Comune ai fini urbanistico-edilizi, firmato dallo stesso professionista, che anche rendere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 4, della LR n. 38/97.  
Gli elaborati relativi al progetto delle opere strutturali (relazione di calcolo: calcoli statici; relazione geologica e/o geotecnica; relazione sulla qualità e dosatura dei materiali; disegni esecutivi delle strutture e dei loro particolari costruttivi), firmati dai professionisti incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, devono consentire di individuare compiutamente ogni singola parte della struttura e contenere, anche mediante una apposita relazione sintetica, la descrizione dei seguenti aspetti:
  - a) la modellazione strutturale, il metodo e l'algoritmo di calcolo adottati;
  - b) il sistema di carichi agenti sulla struttura;
  - c) le caratteristiche di stabilità dell'area interessata dall'opera, con particolare riguardo alla presenza dei pendii;
  - d) l'interazione suolo-struttura;
  - e) la determinazione dello stato deformativo e tensionale;
  - f) i risultati più significativi dei calcoli statici e i coefficienti di sicurezza della struttura rispetto a quelli prescritti dalle norme.Per le strutture in muratura portante alcuni degli aspetti sopra elencati potranno essere omessi, compatibilmente con quanto previsto dalle relative norme tecniche, soprattutto nei casi di minore complessità strutturale.
- 5) Si richiama l'attenzione sulla nuova prescrizione relativa alla dichiarazione prevista all'art. 2, comma 4, ultimo punto della LR n. 38/97, da parte del geologo e/o geotecnico, ciascuna per la parte di propria competenza, sulla conformità degli studi e delle indagini alle prescrizioni normative vigenti in materia. La relazione geologica, obbligatoria nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni sostanziali, e quindi di interventi tali da influire, a giudizio del progettista delle strutture fondali, sulla stabilità delle aree, specie se in pendio, dovrà essere redatta da geologo abilitato e iscritto nel relativo Albo Professionale, e dovrà contenere un esplicito riferimento alla stabilità dell'area interessata.
- 6) rilievo assume, nell'ambito delle nuove disposizioni, la figura del COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA, da nominarsi contestualmente al deposito del progetto esecutivo dell'opera da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare agli Enti Pubblici l'obbligo di provvedere alla nomina del Collaudatore, ovvero di richiedere la nomina ad altro Ente competente, per tutte le opere pubbliche oggetto di deposito ovvero di consegna alle imprese esecutrici a far data dal giorno 12 agosto 1997.

Il Collaudatore, iscritto da almeno dieci anni al relativo Ordine o Collegio Professionale, assume lo specifico incarico di sottoporre a CONTROLLO le parti strutturali delle opere durante la loro esecuzione.

Per le opere in cemento armato, normale e precompresso, o con struttura metallica, ferme restando le prescrizioni della legge n. 1086/71 per la nomina del collaudatore statico, il committente o il conduttore in proprio possono conferire l'incarico di cui alla presente legge allo stesso o a diverso professionista iscritto all'albo degli Ingegneri o Architetti da almeno dieci anni. Negli altri casi il collaudatore è nominato direttamente dal committente o dall'esecutore in proprio tra i professionisti iscritti da almeno dieci anni nei rispettivi Albi o Collegi sulla base delle relative competenze professionali.

In sede di prima applicazione della LR n. 38/97 e in attesa degli ulteriori approfondimenti, si ritiene di poter indicare sinteticamente i compiti affidati al Collaudatore secondo quanto riportato di seguito.

Egli dovrà verificare:

- a) la rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi, anche coinvolgendo le strutture comunali competenti;
- b) che le opere siano state progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
- c) la conformità dei lavori in corso di esecuzione con quelli riportati nel progetto esecutivo depositato.

Si ritiene dover sottolineare la prescrizione di sottoporre alle suddette verifiche anche le strutture che si realizzano, in tutto o in parte con murature portanti, per le esigenze di assicurare, come previsto dalle norme tecniche vigenti per le norme sismiche, adeguate condizioni di sicurezza statica, particolarmente influenzate dalla buona esecuzione delle murature, dall'efficacia degli ammassamenti tra le pareti, dalla rigidità dei solai, dalla presenza di idonee cordolature in c.a..

Si ritiene infine opportuno segnalare che, per i particolari compiti affidatigli dalla legge regionale che si commenta, il Collaudatore in corso d'opera non dovrà avere alcun rapporto di natura professionale con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera (committente, stazione appaltante, esecutore, progettista, direttore dei lavori) e non deve essere intervenuto in alcun modo nella ideazione e progettazione dell'opera, anche in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa sui lavori pubblici. Egli si configura quale professionista che interviene nel processo costruttivo dell'opera con specifiche funzioni di controllo circa la modalità di esecuzione delle opere strutturali o comunque connesse con la tutela della pubblica e privata incolumità. In tal senso collabora con la pubblica amministrazione nell'espletamento dei propri compiti istituzionali; infatti è tenuto, secondo le nuove disposizioni, senza interferire nella conduzione e gestione dei lavori, a segnalare alle strutture tecniche regionali competenti ogni situazione che possa configurare un mancato rispetto, formale o sostanziale, delle norme vigenti ovvero difformità tra quanto viene realizzato e quanto è stato progettato e depositato, unitamente a formale proposta sulle possibili soluzioni.

- 7) L'art. 3, comma 6, lettera b), della LR n. 38/97 istituisce l'obbligo della tenuta in cantiere del giornale dei lavori strutturali da parte del direttore dei lavori o suo incaricato. Esso dovrà contenere le annotazioni da effettuarsi in occasione delle visite in cantiere dello stesso D.L. o del suo delegato, in ordine all'andamento giornaliero delle opere, con esclusivo riferimento ai lavori riguardanti le parti strutturali.

Tale documento dovrà riportare sul frontespizio il numero di pagine di cui è composto e dovrà essere controfirmato dall'impresa esecutrice e dal committente dell'opera, oltre che dal D.L. e/o suo delegato. La conservazione in cantiere del suddetto giornale dei lavori verrà verificata dal Collaudatore in corso d'opera che vigilerà sulla regolarità della sua tenuta, riportando con propria annotazione le risultanze delle verifiche eseguite, pur senza interferire nella conduzione dei lavori.

Con la relazione finale del Collaudatore in corso d'opera, redatta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 64/74, e successiva acquisizione a deposito del certificato di collaudo statico, cessa l'obbligo della tenuta del giornale dei lavori che, consegnato al committente dell'opera, sarà conservato per il tempo prescritto dalle delibere attuative della LR n. 38/97.

- 8) Un'apposita norma transitoria consente il completamento dei lavori in corso alla data del 12.8.1997 con le procedure indicate nelle delibere di Giunta Regionale attuative delle LLRR n. 40/82, n. 25/83 e n. 32/87, per cui le nuove disposizioni si applicano solo ai nuovi depositi, mentre le varianti in corso d'opera dei lavori fruente di contributo ai sensi della L 219/81 continueranno ad essere depositate presso gli Enti in cui è stato acquisito il progetto esecutivo originario. La stessa norma transitoria consente l'applicazione delle procedure delle predette delibere di Giunta Regionale in ordine a criteri e ai tempi per l'acquisizione a deposito dei progetti, l'acquisizione del parere dell'Ufficio Geologico Regionale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 nonché i casi di revoca totale o parziale dei benefici ex L 219/81, in attesa dell'emanazione della nuova deliberazione di cui all'art. 12 delle LR n. 38/97.

Le presenti direttive, emanate per fornire un tempestivo indirizzo agli operatori e alle strutture tecniche regionali, sono finalizzate a costituire un primo punto di riferimento, in attesa della emanazione della suddetta deliberazione, da effettuarsi anche previa l'audizione degli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche interessate.

Si ritiene significativo precisare fin d'ora che, nella predisposizione delle successive direttive in materia, si terrà conto delle esigenze già emerse in fase di prima applicazione della legge, e in particolare:

- o coordinare le previsioni della LR n. 38/97 con le parti non abrogate delle precedenti leggi in materia;
- o uniformare l'azione delle strutture regionali preposte al procedimento di deposito ed esame delle segnalazioni da parte dei Collaudatori, e alle operazioni di controllo a campione;
- o indirizzare l'attività dei professionisti tecnici interessati all'intero processo costruttivo verso obiettivi di razionalizzazione, snellimento ed efficacia, nell'intento che sia compiutamente condivisa la esigenza di realizzare opere che, nel rispetto delle norme, assicurino le condizioni prescritte in termini di sicurezza antisismica;
- o tendere ad uno snellimento effettivo delle procedure amministrative soprattutto nei casi in cui le vigenti disposizioni in materia già prevedono semplificazioni documentali ovvero l'assenza di qualche figura professionale che sia invece obbligatoria nei casi ordinari. A tale riguardo si terrà conto, anche mediante l'introduzione di opportune semplificazioni, delle specifiche situazioni riguardanti le opere che, seppure soggette a deposito degli atti progettuali, rivestono minore importanza sotto il profilo della complessità strutturale, nonché di una eventuale diversificazione dei procedimenti per gli abitati ammessi al consolidamento, ma non dichiarati sismici;
- o fornire opportune indicazioni per l'attuazione dell'art. 11 della LR n. 38/97 circa l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni normative vigenti per le zone dichiarate sismiche, nonché per la predisposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile.

In conclusione, i controlli da eseguirsi durante l'esecuzione delle opere e tutta l'attività tecnico-amministrativa affidata alle strutture regionali, dovranno essere finalizzati soprattutto al rispetto sostanziale delle vigenti norme tecniche, e si dovrà tendere anche sulla base dell'esperienza maturata in vigenza delle precedenti leggi regionali n. 40/82 en. 25/83, alla massima semplificazione degli adempimenti burocratici, mirando invece alla tempestività ed efficacia delle verifiche sulle condizioni di sicurezza delle costruzioni.